

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 532)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SMURRA, BERTOLA, ACCILI, SPIGAROLI, GAUDIO, SCARDACCIONE, LA ROSA, RICCI, MANENTE COMUNALE e CERAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Diplomi di benemerenza al merito dell'educazione integrale dei giovani

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame, vuole significare sentimento di riconoscenza verso la fede e la volontà che hanno sorretto quella parte di scuola che, stando al centro, tra la primaria e la universitaria, nella dinamica delle trasformazioni strutturali e dei mutamenti ideologici, di più ha collaudato la spinta rinnovatrice e superato le remore, per varia motivazione, ritardatrici.

Vuole essere un atto di riconoscimento in favore di quanti, enti o persone, avendo recepito la giustezza delle nuove esigenze, si sono adoperati in modo efficace all'attuazione dei processi educativi per affermare la formazione dell'uomo e del cittadino nella fase più sensibile e sicuramente più mediatrice, la preparazione e l'inserimento nella comunità sociale.

Il nuovo orizzonte, scoperto dall'educazione integrale, postulava un siffatto impegno di consapevolezza di compiti e di responsabilità di prospettive ampie sul piano delle tecniche dell'insegnamento e dell'apprendi-

mento, come su quello dell'orientamento, impegno che se fosse mancato avrebbe provocato più grave ritardo nei tempi e ritmi dei provvedimenti di riforma.

Nella misura in cui il movimento rinnovatore è avviato all'approdo su mete educative e didattiche o serve imprescindibilmente da premessa, da raccordo e da sutura ai provvedimenti legislativi riguardanti la fascia delle classi secondarie di 2° grado, che il Parlamento si propone presto di concludere e sanzionare, questo disegno di legge si presume maggiormente essere meritevole della vostra migliore considerazione, non fosse altro che per esercitare stimolo a più rapidi epiloghi nella scia di coloro che già hanno ben meritato l'attenzione del Ministero e vincere più speditamente quelle perplessità che sono naturali conseguenze nelle mutazioni del genere.

Sono note, difatti, le difficoltà incontrate nell'attuare la legge 31 dicembre 1962, numero 1859, e sono altrettanto provate la volontà, l'abnegazione, la perseveranza dispiegate per superarle da coloro che si intende segna-

lare alla riconoscenza governativa con le provvidenze qui propostevi.

Sono provvidenze che, in mezzo a ricorrenti rivendicazioni d'altra natura, rappresentano il preminente valore spirituale, sollecitatore incomparabile di quelle idealità cui lo Stato affida il senso etico della sua costituzionalità democratica.

D'altronde per i maestri elementari come per i docenti universitari il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e la legge 18 novembre 1950, n. 1093, sono operanti strumenti di elevato riconoscimento di meriti culturali o artistici, educativi e soprattutto di servizio, estesi, soltanto esiguamente e raramente anche a docenti dell'ordine secondario, sia di primo che di secondo grado.

La genericità, appunto, delle sullodate leggi ci persuade maggiormente a raccomandare l'accoglimento del presente disegno di legge, segnatamente per la motivazione, in senso particolare e contingente, nella quale rientrano i compiti che sono propri degli insegnanti della scuola secondaria riformata e che volontariamente sono stati assunti da persone od enti pubblici e privati che, pur non facendo parte integrante di questo ordine scolastico, tuttavia ad esso hanno dedicato pensieri e fatti, valevoli a esercitare nuo-

ve energie ovvero ad attuare scientifiche ed efficaci adozioni di metodi educativi adatti alla crescita e all'arricchimento della gioventù nella dimensione personalistica.

Tanto più urgente, secondo il nostro avviso, appare il provvedimento quanto più indugio alcuno non si vuole frapporre a quel raccordo necessario tra il primo e il secondo grado dell'istruzione secondaria, a cui accennavamo e sul quale, onorevoli senatori, saremo chiamati a pronunciarci con quella auspicata sollecitudine che l'importanza di esso esige.

Dare un mezzo di incoraggiamento di nobile emulazione all'onorevole Ministro della pubblica istruzione, come questo che proponiamo per accelerare i tempi del completamento della riforma e consolidare quelli che già hanno ben dimostrato fecondità di successo per volontà di docenti e persone benemerite, significa soddisfare le richieste più sentite del nostro cuore afferenti la scuola, assecondatrice di progresso e depositaria degli autentici valori dell'uomo e del cittadino.

Il provvedimento non prevede alcun aggravio al bilancio e lo stesso Albo è innovazione che in aderenza ai fini assume valore quanto più sa collocarsi sull'elevatezza del puro disinteresse e dell'onore alla fattività ed al merito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il diploma al merito dell'educazione integrale dei giovani.

Il diploma è inteso a premiare le persone e gli enti che hanno dato particolari prove di capacità, volontà e tenacia nel promuovere, favorire, attuare, nella scuola secondaria pubblica e privata e nelle attività intese all'orientamento professionale, iniziative volte alla formazione dei giovani.

Art. 2.

Al diploma, che è di primo, di secondo e di terzo grado, è annessa una medaglia rispettivamente, d'oro, d'argento e di bronzo.

Diploma e medaglia recano la dicitura: « Al merito dell'educazione integrale dei giovani ».

Art. 3.

Il grado del riconoscimento è determinato tenuto conto delle circostanze nelle quali l'attività è stata compiuta ed in relazione ai risultati conseguiti, con particolare riguardo per i nuovi metodi didattici promossi soprattutto nelle scuole o nelle classi speciali, per le opere attuate in ordine allo sviluppo della scuola a tempo pieno, per le iniziative dirette all'ammodernamento delle strutture scolastiche ed alla promozione dell'educazione permanente ed al fine della realizzazione del migliore ordinamento sociale.

Art. 4.

Il diploma è conferito dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, uditi i competenti organi consultivi del Ministero stesso.

Art. 5.

Con regolamento di attuazione emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti tempi e modalità di consegna del diploma e della relativa medaglia, e regolati i criteri di tenuta dell'Albo degli insigniti, una copia conforme del quale resterà depositata presso i provveditorati agli studi e le comunità scolastiche.

Dell'avvenuta attribuzione del diploma è data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale*.